

CAMERE DI COMMERCIO

CAPO II
**Organi delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura**

Art. 5 (Organi delle Camere)

1. Sono organi della Camera:
 1. il Consiglio;
 2. la Giunta;
 3. il Presidente;
 4. il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6¹¹ (Composizione e durata in carica del Consiglio camerale)

1. Il numero dei componenti il Consiglio camerale è fissato in quarantotto membri, di cui:
 - a) quarantacinque consiglieri in rappresentanza delle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo, dei trasporti e delle spedizioni, del credito, delle assicurazioni, dei servizi alle imprese e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della rispettiva provincia di appartenenza; nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;
 - b) tre consiglieri, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini

¹¹ Articolo così modificato dall'art. 12 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8.

professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di commercio.

2. In ogni caso, alle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio spetta almeno la metà del numero dei componenti.

3. Gli statuti delle Camere possono inoltre prevedere la partecipazione al Consiglio camerale di ulteriori componenti, in rappresentanza dei liberi professionisti, in numero non superiore a tre.

4. Il Consiglio dura in carica cinque anni.

Art. 7¹² (Disposizioni per la nomina dei membri del Consiglio camerale)

1. Gli statuti delle Camere definiscono la ripartizione dei consiglieri, tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, del valore aggiunto e dell'ammontare del diritto annuale versato da ogni settore.¹³

2. Gli statuti delle Camere definiscono altresì la ripartizione degli eventuali seggi attribuiti ai rappresentanti delle libere professioni, nel rispetto del principio di rappresentatività e di rilevanza per i settori economici.

3. I criteri generali di ripartizione, le modalità di designazione ed i ricorsi contro la determinazione del numero dei rappresentanti sono stabiliti dal regolamento regionale.

¹² Articolo dapprima modificato al comma 2 dall'art. 1 della l.r. n. 14/1983, successivamente modificato al comma 5 dall'art. 2, comma 1, della l.r. n. 22/1988 ed infine sostituito dall'art. 6, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

¹³ Comma modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 18 giugno 2012, n. 3.

4. Alle designazioni dei membri del Consiglio provvedono, su richiesta del Segretario generale della rispettiva Camera e nel termine dallo stesso fissato, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori ed, eventualmente, gli ordini professionali maggiormente rappresentativi. Qualora le designazioni richieste siano incomplete, il Segretario generale richiede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le designazioni mancanti.

5. Il nuovo Consiglio è convocato in prima seduta dal consigliere più anziano di età entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 3.

6. Alla convalida dei designati provvede il Consiglio camerale neocostituito nella sua prima riunione.

Art. 8¹⁴ (Requisiti per la nomina a membro del Consiglio camerale)

1. Possono essere nominati membri del Consiglio i cittadini maggiorenni, che, operando negli specifici settori dell'economia locale o appartenendo alle categorie professionali da considerarsi ai fini della richiesta di designazione, siano titolari, responsabili o amministratori con rappresentanza di imprese private o pubbliche iscritte nel registro delle ditte, ovvero siano localmente esercenti una libera professione con iscrizione all'albo di una delle categorie predette.

¹⁴ Articolo così sostituito dall'art. 3 della l.r.17 ottobre 1988, n. 22.

Art. 8-bis¹⁵ (Pari opportunità nel Consiglio camerale)

1. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 50.

Art. 9¹⁶ (Cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio camerale)

1. Non sono eleggibili alla carica di membro del Consiglio i dipendenti camerali, nonché quelli dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni e coloro che abbiano in atto rapporti creditizi o debitori con la Camera.

2. È incompatibile con la carica di membro del Consiglio quella di Consigliere regionale.

3.¹⁷

4. Nessuno può essere nominato membro, nella medesima consiliatura, del Consiglio della Camera di Trento e di quello della Camera di Bolzano.

